

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2133

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, CORLEONE, POLLICE, SPADACCIA**  
e **STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1990

Norme finalizzate al conseguimento della compatibilità  
ambientale e sociale delle attività produttive

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge favorisce lo stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive, sia relativamente alla tipologia del prodotto che rispetto al processo produttivo e al tipo di rifiuti della lavorazione.

Le sempre più drammatiche previsioni sul futuro del pianeta e sul rischio che si determinino processi irreversibili della biosfera a breve-medio termine incompatibili con le specie viventi, compresa quella umana, e le gravi emergenze ambientali che si manifestano ormai quasi quotidianamente non consentono più di indugiare di fronte alla evidente necessità di scelte precise e di interventi decisi.

Continuare a perseguire un modello di sviluppo distruttivo di risorse e ambiente significa avvicinarsi a grandi passi ad un punto di non ritorno, a una vera e propria de-evoluzione originata dal collasso ambientale. Un collasso che può venire dalla distruzione dell'Amazzonia, dai buchi nella fascia di ozono, ma anche dalle piogge acide, dalla morte dell'Adriatico, dalla morte dei fiumi, dall'eccesso di cementificazione, dall'inquinamento dell'aria, dalle migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, prodotti, spesso, per immettere sul mercato beni che sono a loro volta inquinanti.

La definizione del concetto di sviluppo sostenibile, cioè eco-compatibile, risale al «Rapporto Brundtland», che contiene indicazioni precise ai Governi di tutto il mondo, linee guida entro cui collocare politica

economica, politica industriale e rapporti internazionali, necessariamente di cooperazione, sul piano della salvaguardia delle risorse ambientali.

Un Paese come l'Italia, che è uno dei sette Paesi più industrializzati, non può non farsi carico delle sue responsabilità nei confronti del pianeta e nei confronti del suo territorio: occorrono scelte che consentano di orientare il sistema industriale italiano verso uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.

Si tratta perciò di stabilire un piano di interventi finalizzati al recupero di condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività produttive, alla graduale riconversione dell'industria bellica in attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili e alla disincentivazione della produzione di danno ambientale e alla salute dei cittadini come primo passo di una articolata politica di incentivi-disincentivi, tale da orientare il sistema produttivo verso attività ad elevata compatibilità ambientale, scoraggiando, con misure concrete anche penalizzanti, qualsiasi attività inquinante o ad elevato impatto ambientale.

Il presente disegno di legge stabilisce una normativa finalizzata ad avviare una serie di ristrutturazioni e di riconversioni produttive e, eventualmente, di delocalizzazioni e rilocalizzazioni di impianti industriali, che consentano di elevare il grado di compatibilità ambientale complessiva del sistema produttivo. Inoltre, la proposta fornisce un quadro entro cui collocare l'altro grande settore su cui occorre intervenire per affermare uno sviluppo sostenibile: quello delle produzioni di materiale bellico, che sono necessariamente da riconvertire verso produzioni di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili. Lo spreco e il potenziale distruttivo prodotto dalle spese militari sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile.

Naturalmente, la realizzazione degli interventi di cui sopra deve avvenire garantendo la tutela dei lavoratori occupati in modo tale da impedire il continuo riproporsi del ricatto occupazionale giocato stru-

mentalmente da molte imprese per ottenere condizioni di consenso, se non addirittura di copertura, da parte dei lavoratori nei confronti di attività inquinanti e di opere edilizie ad elevato impatto negativo sull'ambiente in cambio di posti di lavoro.

Qualora non esistano possibilità di raggiungere un congruo grado di compatibilità ambientale per una determinata opera edilizia, per un determinato impianto o per singole lavorazioni, per la tutela dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione, riconversione, delocalizzazione e rilocalizzazione e di quelli interessati da provvedimenti di cessazione parziale o totale dell'attività, si fa ricorso in primo luogo al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni, nei casi di cui sopra, a differenza di altri casi che costellano la storia di questo istituto, configura un impiego di denaro pubblico per fini non assistenziali; non si tratta infatti soltanto del sostegno del reddito di un gruppo di lavoratori, ma di un provvedimento finalizzato al miglioramento della situazione ambientale complessiva, che coinvolge la collettività.

L'articolo 1 indica gli obiettivi e le priorità, in un quadro di garanzie per i lavoratori occupati, per la realizzazione tendenziale dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 definisce la compatibilità ambientale come condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di un'attività produttiva; a tale definizione si fa riferimento nel testo del disegno di legge che segue.

L'articolo 3 istituisce il Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale (CICA) e ne stabilisce i compiti in materia, che sono essenzialmente quelli di redigere il piano nazionale di indirizzo per gli interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e alla riconversione dell'industria bellica, di deliberare sulle priorità di intervento a livello di settore, di singolo impianto o di singola opera edilizia e sui progetti di riconversione di attività di produzione di materiale bellico.

L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale per la valutazione della compatibilità ambientale, ne stabilisce la composizione, i compiti, il tipo di consultazioni di cui si deve avvalere per svolgere la sua attività e il suo campo di intervento.

Fra i compiti dell'Osservatorio è indicata la redazione dell'elenco degli impianti e delle opere che rientrano in una precisa casistica e l'individuazione, effettuata tramite istruttoria a cura della regione, di quelli la cui attività si scosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale.

Il campo di intervento dell'Osservatorio comprende gli impianti produttivi e le opere edili non sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, che rientrano nella casistica precisata dallo stesso articolo 4, e quelli per cui sia intervenuta la pronuncia di compatibilità ambientale, qualora si verificano circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far ritenere che l'attività precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all'ambiente o alla salute.

La casistica di cui sopra si riferisce agli impianti che:

- a) rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- b) richiedono autorizzazione per spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- c) risultano compresi nelle zone ad elevato rischio di crisi ambientale;
- d) sono stati sottoposti, a partire dal 1° gennaio 1988, a provvedimenti di sospensione dell'attività produttiva per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute;
- e) hanno una incidenza di incidenti sul lavoro e di malattie professionali superiore alla media nazionale calcolata per il settore produttivo di appartenenza;
- f) sono segnalati, con idonea documentazione, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle associazioni ambientaliste, dalle organizzazioni sindacali e dalle coali-

zioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e di lavoratori;

g) presentano un programma di interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'articolo 5 prevede che l'individuazione da parte dell'Osservatorio degli impianti e delle opere edili che più si scostano da condizioni di compatibilità ambientale determini l'avvio di una istruttoria da svolgere con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, precisando che, qualora l'impianto o l'opera da assoggettare ad istruttoria insista con gli effetti della sua attività su un'area che si estende sul territorio di diverse amministrazioni regionali, detta istruttoria è affidata alle diverse regioni coinvolte.

Lo stesso articolo precisa che l'istruttoria e il successivo giudizio devono tenere conto dell'impatto ambientale potenziale, di quello diretto e di quello indiretto. Si tratta infatti di considerare non soltanto l'impatto dovuto al rischio di incidente rilevante, ai sensi della cosiddetta «direttiva Seveso», e al rischio di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e quello dovuto alle diverse forme di inquinamento, ma anche quello legato all'immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro ciclo di vita.

L'elenco degli impianti e delle opere sottoposti all'istruttoria, i provvedimenti e le acquisizioni conoscitive sono pubblici e a disposizione dei cittadini.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Osservatorio individua gli impianti e le opere la cui attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e con la tutela della salute e propone al Ministro dell'ambiente, a cui spettano la decisione e la pronuncia formale, il giudizio sull'esistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e le priorità di intervento.

L'articolo 6 affronta la fase della deliberazione del CICA, fatta su proposta del Ministro dell'ambiente, sugli impianti e sulle opere per cui non esistono le condi-

zioni di compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel quadro del piano nazionale di indirizzo.

È previsto che il CICA deleghi il Ministro dell'ambiente a valutare con l'azienda o con l'ente appaltante le possibilità di intervento per un recupero di compatibilità ambientale e a predisporre un atto di impegno con l'indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli stessi, dopo aver sentito il parere del comune sede dell'impianto, di quelli confinanti, della regione, degli altri enti locali interessati dalla sua attività, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di cittadini costituite a livello locale.

Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell'atto di impegno ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero della compatibilità ambientale, il Ministro dell'ambiente emana una ordinanza motivata di cessazione dell'attività produttiva.

L'articolo 7 dà facoltà al CICA di deliberare eventuali interventi finanziari allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'atto di impegno, mentre l'articolo 8 stabilisce che il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento con cadenza semestrale sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 9 affronta la questione della tutela dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riconversione, delocalizzazione e rilocalizzazione nonché di annullamento dell'appalto attraverso la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i casi di ristrutturazione o riconversione aziendale, con decorrenza dal momento della sospensione dell'attività produttiva.

Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività produttiva, è concesso invece il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale, sempre con decorrenza dal momento della fermata degli impianti.

Lo stesso articolo prevede, nei casi di sospensione dell'attività produttiva in seguito ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati dei lavoratori interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale o in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la salvaguardia dell'ambiente e/o per la tutela della salute pubblica, la concessione, con effetto immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione e/o riconversione aziendale.

In questo caso naturalmente occorre la presentazione al CICA di un programma di ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute pubblica e, pertanto, da rimuovere le cause della produzione di danno ambientale che avevano determinato la sospensione dell'attività.

Qualora il CICA non approvi il programma e si configuri pertanto la necessità di cessare l'attività produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente concesso è mantenuto per una durata non superiore a quella prevista per i casi di crisi aziendale.

È inoltre prevista la possibilità di impiegare i lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione dell'attività o a delocalizzazione, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attività di risanamento, bonifica, messa in sicurezza ed eventuale smantellamento di impianti.

L'articolo 10 affronta la questione dei progetti di riconversione delle attività produttive di materiale bellico in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni e servizi socialmente utili e eco-compatibili. La competenza nella preparazione dei progetti è affidata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro delle partecipazioni statali, che si avvalgono di un gruppo di lavoro *ad hoc*, mentre l'articolo 11 provvede a stabilire che il trattamento previsto per i casi di sospensione o cessazione dell'attivi-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà per cause inerenti alla compatibilità ambientale è concesso, con le stesse modalità e procedure, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell'industria bellica.

L'articolo 12 prevede la concessione delle agevolazioni previste dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, in via prioritaria alle imprese industriali che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel

suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi.

L'articolo 13, infine, determina l'onere derivante dall'applicazione della legge e stabilisce la sua copertura finanziaria.

Onorevoli senatori, la necessità di stabilire norme dirette a sviluppare la compatibilità ambientale del sistema produttivo, tutelando contemporaneamente i lavoratori, rende urgente la discussione e l'approvazione del presente disegno di legge, su cui ci auguriamo si registri la massima convergenza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La presente legge intende favorire lo stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive.

2. Per i fini indicati dal comma 1 sono considerati prioritari gli interventi finalizzati al recupero di condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività produttive, ivi comprese quelle edili, alla graduale riconversione delle attività di produzione di materiali bellici in attività di produzione di beni e di servizi socialmente utili ed eco-compatibili e alla disincentivazione della produzione di danno ambientale e alla salute dei cittadini.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 avviene garantendo il salario dei lavoratori occupati.

**Art. 2.**

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

*a)* compatibilità ambientale: condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di una attività produttiva;

*b)* ristrutturazione: modificazione del processo produttivo ottenuta mediante l'utilizzazione di nuove materie prime o il ricorso a nuove tecnologie;

*c)* riconversione: modificazione del prodotto che risulta dal processo produttivo;

*d)* delocalizzazione e rilocalizzazione: trasferimento dell'attività produttiva o di parte di essa in altra località.

## Art. 3.

1. È istituito il Comitato interministeriale per la compatibilità ambientale (CICA), composto:

- a) dal Ministro dell'ambiente, presidente, il cui voto prevale in caso di parità;
- b) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- d) dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- e) dal Ministro della sanità;
- f) dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

## 2. Il CICA:

- a) redige, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale di indirizzo per gli interventi di riconversione e ristrutturazione produttiva finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e alla riconversione dell'industria bellica;
- b) delibera sulle priorità di intervento a livello settoriale e sulle priorità di intervento relative a singoli impianti produttivi, su proposta del Ministro dell'ambiente;
- c) delibera su progetti di riconversione di singole attività di produzione di materiale bellico proposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato elaborati in attuazione del piano nazionale di indirizzo di cui alla lettera a).

## Art. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e il Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della stessa legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio nazionale per la valutazione della compatibilità ambientale.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto:

a) dal Ministro dell'ambiente o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parità;

b) da cinque rappresentanti del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

d) da un rappresentante della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA;

e) da un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;

f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

i) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei;

l) da cinque professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali, su indicazione del Consiglio nazionale per l'ambiente;

m) da tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Per lo svolgimento della sua attività l'Osservatorio si avvale di consultazioni periodiche con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La consultazione è obbligatoria nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1.

5. Il campo di intervento dell'Osservatorio comprende:

a) gli impianti produttivi e le opere edili non sottoposti alla pronuncia di com-



patibilità ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e che rientrano nei casi previsti dal comma 6 del presente articolo;

b) gli impianti produttivi e le opere edili per cui sia intervenuta pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero gli impianti autorizzati con la procedura del silenzio-assenso per decorrenza dei termini stabiliti dal citato articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verificano circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far ritenere che l'attività precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all'ambiente o alla salute.

6. L'Ossevatorio di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco, suddiviso per sezioni, degli impianti che:

a) rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) richiedono, ai sensi del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, autorizzazione per la spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti in Italia;

c) risultano compresi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) sono stati sottoposti, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, a provvedimenti di sospensione parziale o totale, temporanea o definitiva, dell'attività produttiva o edilizia assunti dall'autorità giudiziaria o amministrativa per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute pubblica;

e) risultano avere una incidenza di incidenti sul lavoro o di malattie professionali superiore alla media nazionale

calcolata per il settore produttivo di appartenenza;

f) sono segnalati, con idonea documentazione, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle organizzazioni sindacali e dalle coalizioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e di lavoratori;

g) sono segnalati dal responsabile dell'attività produttiva con la presentazione di un programma, concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale mediante riconversione, ristrutturazione o delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti.

7. L'elenco di cui al comma 6, viene costantemente aggiornato ed è pubblicato a cura del Ministero dell'ambiente con cadenza semestrale.

#### Art. 5.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e delle consultazioni di cui all'articolo 4, comma 4, individua gli impianti e le opere edili la cui attività si scosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale ed incarica la regione o la provincia autonoma competente per lo svolgimento di una istruttoria che preveda il coinvolgimento di tutte le parti interessate. L'istruttoria, di durata non superiore a novanta giorni, è finalizzata, dopo l'acquisizione da parte dell'Osservatorio di ulteriori dati conoscitivi e pareri che si rendessero necessari, al giudizio relativo al grado di compatibilità ambientale dell'impianto, che viene espresso dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 5.

2. Qualora l'impianto o l'opera edile da assoggettare ad istruttoria insista con gli effetti della sua attività su un'area che si estende sul territorio di diverse amministrazioni regionali, l'istruttoria di cui al comma 1 è affidata alle diverse regioni o province autonome coinvolte.

3. L'istruttoria e il giudizio di cui al comma 1 devono tenere conto:

a) dell'impatto potenziale, inerente al rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e al rischio di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

b) dell'impatto diretto, inerente all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, all'inquinamento acustico, all'inquinamento derivante dai campi elettromagnetici, dall'emissione di radiazioni, dall'impiego di sostanze cancerogene, teratogene o mutagene, dalla produzione di rifiuti tossici e nocivi;

c) dell'impatto indiretto, inerente all'immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro ciclo di vita.

4. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 1 e dei dati in suo possesso, l'Osservatorio di cui all'articolo 4 individua le opere edili, gli impianti o le singole lavorazioni la cui attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e con la tutela della salute e propone, entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 1, al Ministro dell'ambiente il giudizio sull'esistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e le priorità di intervento.

5. Il giudizio sul grado di compatibilità ambientale è formulato dal Ministro dell'ambiente entro quarantacinque giorni dalla proposta di cui al comma 4 e di esso viene data immediata comunicazione alle parti interessate. Il giudizio viene pubblicato per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. L'elenco delle opere edili e degli impianti sottoposti all'istruttoria di cui al comma 1 è pubblico e la documentazione relativa è a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presso il Ministero dell'ambiente e, per le istruttorie di competenza, presso ciascuna regione o provincia autonoma. Sono altresì pubblici e

a disposizione dei cittadini tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le acquisizioni conoscitive successivi all'avvio dell'istruttoria medesima.

Art. 6.

1. Il CICA, su proposta del Ministro dell'ambiente motivata con le risultanze delle procedure conoscitive previste dall'articolo 4 e con il giudizio di cui all'articolo 5, delibera, entro trenta giorni dalla proposta, sulle opere edili, sugli impianti o sulle singole lavorazioni per cui non esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel quadro del piano nazionale di indirizzo di cui all'articolo 3. In relazione a tali opere edili, impianti o singole lavorazioni il CICA delega il Ministro dell'ambiente a valutare con l'ente appaltante o con l'azienda le possibilità di intervento per un tempestivo e corretto recupero di compatibilità ambientale e a predisporre un atto di impegno con l'indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli stessi.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comune sede dell'opera edile o dell'impianto, dei comuni confinanti con quello in cui è localizzato, della regione, degli altri enti locali interessati dalla sua attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché delle associazioni di cittadini costituite a livello locale in relazione alle problematiche di compatibilità ambientale dell'opera edile, dell'impianto o delle singole lavorazioni in questione, entro sessanta giorni, predispone e sottopone l'atto di impegno all'azienda interessata.

3. L'atto di impegno di cui ai commi 1 e 2 indica:

a) la tipologia, le modalità e i tempi degli interventi di:

- 1) riconversione produttiva;
- 2) ristrutturazione produttiva;
- 3) delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti;

4) ridefinizione delle caratteristiche dell'appalto ovvero, se del caso, annullamento dello stesso;

b) la tipologia, le modalità e i tempi delle operazioni di risanamento e bonifica del sito, nonché delle eventuali operazioni di messa in sicurezza e smantellamento di impianti e manufatti.

4. L'atto di impegno sottoscritto dall'azienda diventa vincolante a tutti gli effetti dal momento della sottoscrizione.

5. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'osservanza dell'atto di impegno sottoscritto dall'azienda. In caso di inosservanza totale o parziale per fatto doloso o colposo o per inadempienza grave imputabile all'azienda, il Ministro dell'ambiente adotta la procedura di cui al comma 6.

6. Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell'atto di impegno ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero della compatibilità ambientale o qualora si verifichino le circostanze di cui all'articolo 9, comma 7, il Ministro dell'ambiente emana una ordinanza motivata di cessazione dell'attività produttiva.

7. Nei casi previsti dal comma 6 il CICA predispone un piano di interventi economici e sociali volto a favorire il reinserimento dei lavoratori in altre attività produttive e lo sviluppo di nuove opportunità sul piano occupazionale.

#### Art. 7.

1. Il CICA, in relazione alle opere edili, agli impianti e alle singole lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1, e sulla base dell'atto di impegno di cui all'articolo 6, comma 3, delibera eventuali interventi finanziari allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'atto di impegno.

#### Art. 8.

1. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento con cadenza semestrale sullo stato di attuazione delle disposizioni e delle procedure previste dalla presente legge.

## Art. 9.

1. Nei casi di riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione nonchè di modifica o annullamento dell'appalto previsti dall'atto di impegno di cui all'articolo 6, a tutela dei lavoratori occupati è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di ristrutturazione o riconversione aziendale, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal momento della sospensione dell'attività produttiva.

2. In caso di sospensione parziale dell'attività produttiva, il trattamento di cui al comma 1 è concesso ai lavoratori interessati dalla sospensione.

3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti ad una distanza superiore ai cinquanta chilometri dal comune sede dell'impianto delocalizzato, in alternativa all'applicazione di quanto stabilito dal comma 1, le imprese possono concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori adeguati benefici per i lavoratori che intendano continuare l'attività nel nuovo impianto.

4. Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, comma 6, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal momento della fermata degli impianti.

5. Nei casi di sospensione dell'attività produttiva in seguito ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale o in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute pubblica, è concesso, con effetto immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale.

6. Entro sessanta giorni dalla sospensio-

ne di cui al comma 5 l'impresa deve presentare al CICA un programma di ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute pubblica e, pertanto, da rimuovere le cause della produzione di danno ambientale che avevano determinato detta sospensione.

7. Il CICA si pronuncia entro trenta giorni sul programma di cui al comma 6. Qualora il CICA non approvi il programma e si configuri pertanto la necessità di cessare l'attività produttiva secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, il trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente concesso è mantenuto per una durata complessiva non superiore a quella prevista per i casi di crisi aziendale.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 i lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione dell'attività o a delocalizzazione possono essere impiegati, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attività di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b).

9. Quanto previsto ai commi 1, 4, 5 e 7 si applica anche alle aziende e ai lavoratori edili.

#### Art. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro delle partecipazioni statali elaborano, su incarico del CICA, specifici progetti di riconversione delle attività produttive di materiale bellico in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili.

2. Per la preparazione dei progetti di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di un gruppo di lavoro *ad hoc* la cui composizione è stabilita con decreto dello stesso Ministro, sentito il parere del CICA.

## Art. 11.

1. Il trattamento previsto dall'articolo 9, commi 1, 2 e 4, è concesso, con le stesse modalità, procedure, decorrenza e durata, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell'industria bellica avviati in esecuzione dei progetti di cui all'articolo 10.

## Art. 12.

1. Le agevolazioni previste dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono concesse prioritariamente alle imprese industriali i cui impianti siano conformi alle norme vigenti e che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE saranno definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni.

2. L'entità delle agevolazioni di cui al comma 1 dovrà essere proporzionata al grado di miglioramento della compatibilità ambientale conseguibile con le modificazioni del ciclo produttivo realizzate con tali agevolazioni.

## Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 330 miliardi per l'anno 1990, in lire 2.000 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.000 miliardi per l'anno 1992, si provvede:

a) utilizzando gli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 7773 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, nella misura di lire 30 miliardi per l'anno 1990, di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 140 miliardi per l'anno 1992;



b) mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, di cui al capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura di lire 20 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per l'anno 1992;

c) mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla legge 12 agosto 1977, n. 675, di cui al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura di lire 80 miliardi per l'anno 1990, di lire 290 miliardi per l'anno 1991 e di lire 300 miliardi per l'anno 1992;

d) mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, nella misura di lire 200 miliardi per l'anno 1990, di lire 1.560 miliardi per l'anno 1991 e di lire 2.530 miliardi per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.